

- (4) Considerato il rischio che la RVF entri nell'Unione, quest'ultima dovrebbe adottare misure adeguate di sorveglianza e controllo della malattia conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, che stabilisce un quadro legislativo per la prevenzione e il controllo delle malattie elencate. Conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽⁶⁾, la RVF è considerata una malattia di categoria A, D ed E che, non appena individuata, richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione.
- (5) L'Unione dispone di adeguate misure di sorveglianza e controllo della RVF per garantirne l'eradicazione immediata qualora la malattia entri nell'Unione. Per continuare ad essere efficaci, tali misure dovrebbero comprendere anche una preparazione adeguata e risorse disponibili per combattere la malattia, tenendo conto anche del suo potenziale zoonotico. A tale riguardo si ritiene necessario disporre di strutture di laboratorio sufficienti per eseguire prove, poiché la buona qualità di tali strutture è fondamentale per attuare le misure di sorveglianza e controllo della malattia ed evitare quindi il suo ingresso nell'Unione.
- (6) Finora l'Unione non ha istituito un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la RVF. La designazione di un laboratorio di riferimento è fondamentale per poter applicare misure di sorveglianza e controllo della malattia su base scientifica e in modo omogeneo in tutto il territorio dell'Unione.
- (7) Il presente regolamento dovrebbe pertanto istituire un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la RVF al fine di contribuire a garantire l'efficacia dei controlli ufficiali e a coordinare l'assistenza ai laboratori ufficiali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre della Rift Valley.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

